

Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Luigi Pagliuca Giudice

letti gli atti del procedimento n. 4373/11 R.G. Vol.;

rilevato che gli istanti, legalmente separatisi nel corso del 2009 con verbale omologato il 20-3-2009, hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni di separazione relativamente al punto riguardante l'impegno di uno di essi di cedere all'altro la sua quota di proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare; osservato che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto tipico e che a questo non sono immediatamente riferibili, nel senso cioè che l'accordo è suscettibile di riguardare negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando appunto semplicemente "occasionati" dalla separazione medesima senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, onde tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 62 c.c. ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili (cfr. Cass. 22-11-2007 n. 24321; Cass. 15 marzo 1991, n. 2788; Cass. 12 settembre 1997, n. 9034; Cass. 24 aprile 2007, n. 9863); rilevato che, in particolare, l'accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili (e, segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare), dà vita ad un contratto atipico, il quale,

volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c. e caratterizzato da propri presupposti e finalità senza risultare, del resto, necessariamente collegato alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, risponde ad un originario spirito di sistemazione, in occasione appunto dell'evento di "separazione consensuale" di tutta quell'ampia serie di rapporti aventi significati (o anche solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale (Cass. 23 marzo 2004, n. 5741; Cass. 17 giugno 2004, n. 11342; Cass. 14 marzo 2006, n. 5473; Cass. n. 9863/2007, cit. Cass. n. 9034/1997cit.);

rilevato che l'impegno al trasferimento della quota di proprietà della casa già adibita a residenza familiare non era, nella fattispecie in esame, nè correlata alla attribuzione di un assegno di mantenimento né prevista in vista dell'affidamento della prole sicché si tratta di convenzione del tutto autonoma e meramente occasionata dalla separazione personale sicché, per la modifica di tale specifica clausola della separazione per quanto sopra esposto, non è ammissibile il ricorso al procedimento di cui all'art. 710 c.p.c.;

p.t.m.

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova il 9 febbraio 2012.

Il Cancelliere

Il Presidente
dott. Mauro Bernardi